SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964

(12ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » **(809)** (*D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 143, 145, 146, 148
DARÈ 146
PALERMO 144, 147
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 146, 148
ROSATI, *relatore* 143, 145, 147

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Fanelli, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Pajetta Noè, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

CARUCCI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (809) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Leone Raffaele, Buffone, Lenoci e Fornale: « Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSATI, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo esaminare il disegno di legge d'iniziativa dei deputati

Caiati ed altri recante modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 20 ottobre 1964.

Faccio, anzitutto, un po' di storia. Oltre al disegno di legge Caiati, che alla Camera portava il n. 1458, è stato presentato, sempre nell'altro ramo del Parlamento, un altro disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bozzi e Ferioli, presso a poco con lo stesso titolo e che si proponeva di raggiungere i medesimi scopi. Senonchè, nel corso della discussione alla Camera, il disegno di legge Bozzi è stato ritirato, e l'esame della questione è stato condotto esclusivamente sulla base del disegno di legge Caiati.

Ora, prima di entrare in argomento, devo dire che l'approvazione del presente disegno di legge riveste particolare importanza per il vivo sentimento di attesa non soltanto della categoria interessata (il provvedimento è conosciuto anche sotto il nome di « legge dei capitani »), ma anche del Ministero della difesa. Tale sentimento è giustificato dal fatto che il disegno di legge dovrebbe risolvere nel giro di qualche anno — due o tre — la situazione veramente tragica, in cui versano i capitani di fanteria e i capitani di amministrazione e sussistenza, i quali, all'età di 45, 48 anni, e con ventidue, ventitrè anni di spalline, rimangono tuttora, appunto, nel grado di capitano. E tutto ciò in contrasto con quanto avviene per gli ufficiali di altre Armi, come il Genio, l'Artiglieria, per non dire poi dell'Aeronautica e della Marina, i quali, dovendo permanere nel grado di capitano per un numero di anni nettamente inferiore, certe volte la metà, hanno già raggiunto il grado di tenente colonnello.

Per quale motivo si è verificata questa situazione? Perchè un migliaio di capitani, precisamente, come ho detto poco fa, di fanteria e di amministrazione e sussistenza, si trovano oggi in tale disagiate condizioni?

Il motivo fondamentale è che durante l'ultimo conflitto mondiale vi è stato un reclutamento così imponente di ufficiali che è stato impossibile, poi, assicurare a tutti il conseguimento del grado di maggiore entro i limiti di tempo normali. Infatti, l'organico prevede un determinato numero di ufficiali per ogni grado, e quindi le promozioni ai gradi superiori a capitano si sono potute fare solo in numero limitato. Ciò vale per la fanteria e i servizi di amministrazione e sussistenza. Nelle altre armi, invece, dove il numero di ufficiali reclutati non è stato troppo superiore al numero dei posti a disposizione nell'organico, si è potuta registrare una carriera molto più rapida.

All'inconveniente si era cercato di ovviare con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, che creava il ruolo unico speciale. Si pensava, in quel momento, che numerosi sarebbero stati gli ufficiali che avrebbero fatto domanda per entrare in tale ruolo. Ma ciò si è verificato, invece, per un numero molto limitato di ufficiali.

La legge del 1962, tuttavia, è stata modificata dalla legge del 2 marzo 1963, n. 308, che effettivamente prevedeva la possibilità di un maggior numero di promozioni. Purtroppo, in pratica non è stato possibile effettuare in un anno la promozione di 500 o 600 capitani, non solo per ragioni di ordine tecnico, ma anche in vista della spesa che tali promozioni massicce avrebbero comportato.

E necessario affermare, a questo punto, che tutti i capitani che attendono la promozione a maggiore da oltre vent'anni, sono elementi che hanno bene meritato, e sarebbe veramente ingiusto negare loro ancora la promozione a maggiore, e, quindi, a tenente colonnello. Sarebbe deprecabile che un numero, anche minimo, di questi capitani dovesse raggiungere il limite di età per la pensione, senza avere conseguito la promozione, e quindi ricevere una pensione così misera da metterli nell'impossibilità di vivere.

P A L E R M O . Vorrei osservare che se questi ufficiali fossero entrati nel ruolo speciale, avrebbero avuto diritto a due promozioni, se non sbaglio, l'una a maggiore e la successiva a tenente colonnello.

Il ruolo speciale, se non ricordo male, fu istituito proprio per dare a questi ufficiali

la possibilità di arrivare per lo meno al grado di tenente colonnello. Ora, se essi non sono voluti transitare nel ruolo speciale, ed hanno preferito rimanere, invece, nel ruolo ordinario, è evidente che ciò è avvenuto perchè essi aspirano a diventare generali. Si tratta di un'aspirazione legittima; però vorrei ricordare che allo scopo di sfoltire il numero troppo elevato dei capitani era stato istituito il ruolo speciale.

R O S A T I , *relatore*. Quanto dice il senatore Palermo è esatto. Però l'articolo 7 del presente disegno di legge riapre praticamente i termini per la presentazione della domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico per i tenenti colonnelli. In questo modo si dovrebbe ottenere un ulteriore sfoltimento.

Dopo queste osservazioni di carattere generale, vorrei esaminare succintamente, affinchè tutti i senatori possano avere una idea abbastanza completa del disegno di legge, che tecnicamente è alquanto complicato, uno per uno i singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che, non essendoci ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione finanze e tesoro, e non essendo trascorsi i termini regolamentari, non possiamo esaurire questa mattina la discussione sul disegno di legge.

Il rinvio della discussione permetterà a tutti un maggiore approfondimento del problema posto dal provvedimento. Ritengo, comunque, opportuno che il relatore illustri, fin d'ora, i singoli articoli del disegno di legge.

R O S A T I , *relatore*. Nell'articolo 2 della legge n. 308, è previsto che invece di 112 più 113 promozioni annuali di capitani di fanteria si abbiano 155 promozioni in ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966 e 131 negli anni dal 1967 al 1973, per un totale di circa 250 promozioni in più nel periodo 1964-1973. Ciò avrebbe dovuto servire al fine di accelerare l'avanzamento di detti ufficiali, che hanno subìto un notevole ritardo di carriera per effetto dell'inserimento in ruolo durante il secondo conflitto mondiale, di ingenti aliquote di quadri reclutati attraverso l'Accademia e provenienti sia dal complemento, che dal soppresso ruolo a carriera limitata.

Poichè tale accelerazione non è sufficiente a risolvere il problema, in quanto attualmente vi sono in ruolo capitani di fanteria con anzianità di spalline dal 1943, che dovrebbero attendere ancora diversi anni prima di poter conseguire la sospirata promozione, si rende necessario anticipare e concentrare le 215 promozioni programmate in più, effettuando nel 1964 un apposito quadro suppletivo sotto la data del 1° luglio. In tal modo, potranno essere promossi nel corrente anno i capitani aventi anzianità di spalline fino al 1945 compreso e, conseguentemente, la carriera dei capitani di fanteria si allineerà con quella dei pari grado delle altre Armi.

Inoltre, sin dal prossimo anno (senza dover attendere il 1974), potrà essere ripristinata l'effettuazione delle 112 più 113 promozioni tabellari annuali, stabilite dalla legge di avanzamento.

L'articolo 2 tende a sanare un'analoga situazione esistente nel ruolo degli ufficiali di sussistenza, in cui molti capitani hanno oltre 22 anni di spalline e sarebbero in parte raggiunti dai limiti di età — qualora non si intervenga tempestivamente — senza neppure conseguire la promozione al grado di maggiore. Allo scopo, è prevista l'effettuazione di 8 promozioni in più (22 invece di 14) nel 1964 e 13 (18 invece di 5) nel 1965.

Con l'articolo 3, in analogia a quanto disposto a favore del ruolo di sussistenza, e per identici motivi, per i capitani di amministrazione sono preventivate 30 promozioni in più (65 anzichè 35) nel 1964 ed 8 (28 anzichè 20) nel 1965.

Gli articoli 4 e 5 contengono norme di carattere tecnico intese: a disciplinare la formazione dei quadri di avanzamento, in relazione all'epoca di entrata in vigore del provvedimento, ad evitare che la formazione di eccedenze nei ruoli degli ufficiali superiori, conseguenti al maggior numero di promozioni di capitani, possa provocare turbative nella determinazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello; e a

fare in modo che le promozioni in più dei capitani di fanteria vengano utilizzate per eliminare le eccedenze attualmente esistenti in detto grado, anzichè provocare l'anticipata promozione dei tenenti, rispetto al normale profilo di carriera.

Gli articoli 6 e 7, poi, contengono norme intese: a riaprire, *una tantum*, l'immissione nel ruolo speciale unico « a domanda » per i tenenti colonnelli che risultino « in eccedenza » nei ruoli normali (il numero massimo di ufficiali da transitare — 100 — è stato determinato tenendo conto della necessità di non provocare alcun ritardo nel normale sviluppo dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico); a ridurre da 5 a 4 anni il periodo minimo richiesto ai maggiori del ruolo speciale unico per la promozione al grado superiore, al fine di evitare che alcuni di essi possano essere scavalcati da parte di ex pari grado che — già meno anziani nel grado di provenienza e promossi tenenti colonnelli perchè rimasti nei ruoli normali (ruoli in cui i maggiori sono promossi dopo 4 anni di permanenza nel grado) — chiederebbero di transitare nel ruolo speciale unico; e a consentire ai capitani del ruolo speciale unico con almeno 20 anni di servizio da ufficiali di essere valutati per la promozione a maggiore, anche se non hanno ancora compiuto 10 anni di permanenza nel grado. Ciò, per andare incontro ad un ristretto numero di ufficiali, provenienti dal soppresso ruolo a carriera limitata, che hanno sostato a lungo nei gradi di subalterno.

L'articolo 8 indica il capitolo del bilancio di previsione del Ministero della difesa per il secondo semestre 1964, sul quale dovrà gravare il maggior onere di spesa — di entità molto limitata in rapporto ai benefici, soprattutto morali, che ne deriveranno ad un folto gruppo di ufficiali — conseguente all'applicazione del provvedimento.

Credo di non dover aggiungere altro. Si tratta di un provvedimento alquanto complesso dal punto di vista tecnico, che merita senza dubbio un esame molto approfondito, ma per il quale dovremo anche fidarci un po' degli studi che sono stati fatti dagli uffici per cercare di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione senza creare, nello stesso tempo, una discordanza tra gli ufficiali del ruolo speciale unico e quelli dei ruoli normali.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il senatore Rosati per l'ampia ed esauriente relazione.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidero, innanzitutto, ringraziare anch'io il senatore Rosati per l'approfondita e dettagliata relazione, che merita veramente il nostro plauso.

Vorrei, poi, fare osservare, in linea generale, che in questo disegno di legge si è seguìta la stessa tecnica che è stata adottata, sia nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, sia in quella del 16 novembre 1962, n. 1622, sia ancora nella legge ultima 2 marzo 1963, n. 308. Si tratta, cioè, soltanto della modifica delle note contenute nella tabella n. 1 allegata alle suddette leggi. Non c'è dubbio, tuttavia, che il provvedimento sia alquanto complesso, come lo era, del resto, quello del 1955 sullo stato di avanzamento degli ufficiali.

DARÈ. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione e ho preso atto delle spiegazioni « tecniche » che sono state aggiunte ora dal rappresentante del Governo.

Nel dichiarare a nome del mio Gruppo che siamo in linea di massima favorevoli al presente disegno di legge, vorrei, tuttavia, ricordare che noi socialisti abbiamo manifestato, quando si è discusso l'ultima volta il bilancio dello Stato, la nostra perplessità sulla continua espansione delle spese generali per quanto riguarda il Ministero della difesa: espansione che, nell'anno solare attualmente in corso, ha fatto sì che il bilancio del Ministero della difesa nel suo complesso si aggirasse, se non erro, sui 1.060 miliardi.

Vorrei pregare, pertanto, il rappresentante del Governo di fare presente agli uffici del Ministero questa nostra preoccupazione, soprattutto in considerazione del particolare momento nel quale ci troviamo, in conseguenza della congiuntura economica sfavore-

vole, per cercare di limitare, ove possibile, tale espansione della spesa, che, sebbene sia giustificata nel quadro generale, dovrebbe essere tuttavia considerata alla luce delle valutazioni militari ed economiche che oggi si pongono.

PALERMO. Anche noi abbiamo sempre sostenuto che la spese militari sono eccessive. Naturalmente, non è il caso di fare delle economie quando si tratta di miglioramenti economici e di carriera; ma v'è tutto un vasto campo nel quale operare ed io mi auguro che ciò sia fatto, tenendo conto della congiuntura economica sfavorevole nel nostro Paese.

Per quanto riguarda, poi, il merito del presente disegno di legge, noialtri non siamo contrari, ma solo un po' perplessi perchè, pur riconoscendo che l'iniziativa parlamentare è un diritto che dobbiamo difendere a tutti i costi e, quindi, rendendo omaggio a quei colleghi che si fanno promotori di progetti di legge, non si può negare, purtroppo, che le proposte di iniziativa parlamentare sono spesso sollecitate e ispirate da interessi personali, per modo che corriamo il rischio, nel tentativo di ovviare a delle ingiustizie che attraverso l'applicazione di determinate leggi si vanno verificando, di commetterne delle nuove.

Quando penso che abbiamo approvato la legge del 1962, poi quella del 1963, e riferendomi soprattutto ad un'acuta osservazione del collega Rosati nel suo intervento quando ha detto: « Questi sono dati che ci ha forniti il Ministero », mi domando: ma il Ministero quando ci ha forniti i dati del 1962 ha valutato il numero dei capitani che si trovavano nella situazione oggi lamentata, ed a cui si vuole rimediare?

In conclusione, pertanto, noi chiediamo che il Ministero affronti con maggiore oculatezza questi problemi che meritano veramente tutto il nostro approfondimento, per evitare che alcuni provvedimenti vengano modificati nello spazio di un anno.

ROSATI, *relatore*. Devo dire che lì per lì, dopo un primo e rapido esame del presente disegno di legge, era sorta in me la stessa perplessità manifestata dal senatore Palermo, in quanto, effettivamente, ci troviamo spesso di fronte a provvedimenti del tutto particolari, che risolvono situazioni anche gravi, ma eccessivamente settoriali. Dopo un più approfondito studio della materia, però, e naturalmente anche a seguito di dettagliate informazioni che ho chiesto a persone più competenti di me, almeno dal punto di vista tecnico, mi sono perfettamente convinto che il presente disegno di legge dovrebbe risolvere definitivamente, nel giro di due o tre anni, la situazione di questi ufficiali.

Sono d'accordo che qualunque disegno di legge di carattere settoriale, per quanto concerne questa materia, debba essere assolutamente respinto dalla nostra Commissione e dal Parlamento; tuttavia, ho il dovere di dire che, a mio modesto avviso, qualora decidessimo di non approvare il provvedimento in esame, ci troveremmo nei prossimi mesi in una situazione veramente caotica.

È vero che era stata approvata la legge del 1962 e che poi è stata modificata, abbastanza recentemente, attraverso quella del 1963. Non si può dire però che si tratti di una legge sbagliata e che non si siano valutati quanti fossero i capitani che si trovavano nella situazione oggi lamentata. Dobbiamo riconoscere, piuttosto, che effettivamente da un punto di vista tecnico quelle promozioni, allora, non potevano avvenire. Il presente disegno di legge dovrebbe, pertanto, eliminare gli inconvenienti lamentati.

Nel presente momento abbiamo una piramide che ad un certo punto si allarga, per poi restringersi di nuovo. Se con questo provvedimento si riesce ad eliminare quella specie di bubbone che è verso la metà della piramide, sono perfettamente convinto, dopo le spiegazioni che mi sono state date, che la situazione si normalizzerà.

Ritengo, però, che da qui in avanti noi dobbiamo dimostrare senso di responsabilità, respingendo qualunque altro disegno di legge di carattere settoriale.

Devo aggiungere ancora una cosa. Il presente provvedimento ha visto, alla Camera dei deputati, numerose proposte di emenda-

mento, tendenti a far rientrare nello stesso anche altri più particolari settori, ma sono state tutte respinte.

PRESIDENTE. Ringrazio, ancora una volta, il senatore Rosati della sua esauriente esposizione.

Quanto alla questione generale posta dal senatore Palermo, concordo perfettamente sulla necessità che le cosiddette leggi dello organico siano fatte con una larga e precisa previsione, sì che non si debba poi, ad ogni passo, proporre delle modificazioni, le quali finiscono per deformare la figura geometrica della piramide che dovrebbe essere propria della gerarchia delle Forze armate. Però, quelli di noi che hanno l'onore non solo di far parte da molti anni della Commissione, ma delle Forze armate, sanno che dopo le due guerre è successo un fatto, che era normale accadesse, dato che non era facile far rientrare nell'alveo di un piccolo fiume un mare di gradi e di persone. Comunque, per rimanere nella metafora, la valutazione della portata del fiume non è certo cosa agevole, e, si comprende, quindi, che anche persone oltremodo esperte possano avere errato. Provvedimenti, come il presente, sono correttivi necessari, che hanno la loro base in un sentimento di equità e di giustizia. Ma tutti pensano, ed auspicano, compreso il Governo, che ci si possa finalmente avviare verso una disciplina definitiva, abbandonando questi metodi, diciamo, « a singhiozzo ».

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Debbo precisare, anzitutto, che il presente disegno di legge non è, diciamo così, imputabile al Governo, dato che si tratta di una iniziativa parlamentare.

Quando nella precedente legislatura è stato esaminato in questa sede il problema della sistemazione di questi capitani, che si trovavano e si trovano tuttora in una incresciosa situazione, la quale trae origine dai massicci reclutamenti effettuati durante il secondo conflitto mondiale ed imposti dalle inderogabili esigenze del conflitto stesso, si è detto che non c'era altro mezzo per consentire a costoro di accedere alla carriera superiore, se non quello di aumentare le possibilità di avanzamento attraverso l'aumento degli organici dei tenenti colonnelli.

Si è discusso, quindi, del passaggio da 155 a 325 promozioni, si è argomentato sulla ragione di tale aumento; ma la Commissione ha invitato il Governo a non esagerare su questo orientamento, ritenendo che era necessario mantenere il maggior numero possibile di ufficiali nel grado di capitano per poter disporre di personale sufficiente per il comando dei plotoni e delle compagnie.

Il Governo ha avvertito fin da allora che, anche elevando il numero delle promozioni da 155 e 325, non si sarebbe risolto il problema dello stato di disagio in cui si trovano i capitani con oltre 20 anni di spalline; tuttavia, attenendosi al richiamo fatto dalla Commissione, non ha presentato, e non avrebbe mai presentato un disegno di legge del genere su questa materia.

Mi renderò interprete, inoltre, presso il Ministero dei rilievi mossi dal senatore Darè. Comprendo, infine, il senso umano delle osservazioni fatte dal senatore Palermo per quanto riguarda il personale, e devo dire che effettivamente ci troviamo di fronte ad una categoria non trattata adeguatamente, e per la quale più che un problema di gradi, si pone un problema di carattere economico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non essendo ancora pervenuto, a termini di Regolamento, il prescritto parere della Commissione finanze e tesoro, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari